

## FINANZE

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° luglio 1999 alcune filiali provinciali della Siae sono state declassate ad agenzie mandatarie (Savona, Pavia e Ferrara) allo scopo di ottimizzare i costi aziendali;

per ciò che riguarda Savona, allo stato attuale i costi sono stati tutt'altro che ottimizzati, anzi, appaiono quanto meno aumentati, poiché il personale di Savona si è dovuto trasferire a Genova ottenendo così l'indennità di trasferta e per ciò che concerne l'agente mandatario la Siae ha provveduto ad effettuare una nuova nomina il cui lauto compenso va ad aggiungersi ai costi preesistenti;

i locali di proprietà della Siae di Savona risultano ancora completamente arredati ed attrezzati e ancora non locati;

la nuova figura dell'agente mandatario prevede la possibilità di percepire provvigioni, pertanto l'attuale agente competente per Savona applica le percentuali più alte anche quando trattasi di Associazioni di volontariato o comunque con finalità sociali e culturali;

nel frattempo è venuto meno l'agente mandatario di Finale Ligure e la Siae starebbe per affidare il compito a quello di Savona, al quale verranno aumentate le competenze, con tutte le difficoltà che ne conseguono;

Savona è una provincia in crescita, pertanto aumentano le iniziative legate al turismo e quelle promosse dalle associazioni culturali e di volontariato per le quali sarebbe opportuno applicare tariffe più convenienti —:

quali iniziative intenda promuovere al fine di verificare l'utilità effettiva, da un punto di vista dei costi aziendali, dei provvedimenti di cui sopra, in particolare per quanto attiene la sede di Savona;

e se non ritenga utile il ripristino della sede di Savona o in subordine l'utilizzazione del personale trasferito a Genova presso una sede in provincia di Savona. (5-08318)

REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

nell'ambito degli accordi previsti fra le organizzazioni sindacali ed il Ministero delle finanze, fra le varie provvidenze previste è stata stabilita la corresponsione di un'anticipazione sul fondo unico 1999 (protocollo d'intesa 21 giugno 2000);

i criteri fissati per il conteggio delle presenze ai fini della corresponsione di tale somma prevedono, tra l'altro, che le giornate devono essere considerate valide se effettivamente lavorate, ed almeno pari a 200 giornate utili per la retribuzione;

pare che ad alcuni dipendenti, amministratori di comuni della Liguria, aventi diritto ai permessi retribuiti previsti per legge, non sia stata corrisposta tale anticipazione in quanto le assenze conseguenti all'incarico pubblico, non sono state considerate giornate lavorative;

occorre anche ricordare che l'amministrazione finanziaria recupera dagli enti territoriali le somme dovute per la mancata prestazione lavorativa dei dipendenti impegnati in attività di consigliere o amministratore pubblico —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di verificare i criteri adottati per l'ottenimento delle somme del fondo unico e se non ritiene discriminatoria la ipotesi di dipendenti che hanno il solo torto di svolgere una meritoria funzione pubblica. (5-08320)

\* \* \*

## FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

DONATO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la*

*funzione pubblica, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro delle comunicazioni.*  
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 58 del 29 gennaio 1992 ha disposto lo scioglimento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst);

il servizio svolto dalla Asst venne assegnato in concessione — per un anno — all'Iritel, una società costituita appositamente per questa finalità;

nel nuovo ente privato confluirono tutti i dipendenti *ex* Asst e tutto il personale delle stazioni radiocostiere del territorio nazionale, appartenenti ai « centri radio » dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

in base all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, agli stessi *ex* dipendenti veniva offerta la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego, in altra amministrazione della stessa provincia, con la garanzia del mantenimento delle medesime qualifiche e retribuzioni;

la formulazione dei criteri per l'assegnazione delle sedi, secondo il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, fu demandata ad apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ad opera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle maestranze interessate;

l'individuazione dei posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni fu, invece, demandato ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, da concertarsi con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, facendo ricorso all'istituto della mobilità;

la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione effettuata dal ministero per la funzione pubblica fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 20 agosto 1993. Ma dalla pub-

blicazione stessa si evinceva che il numero e la tipologia delle qualifiche poste a disposizione — in molte province del sud Italia ed in particolare in quelle pugliesi — non erano rispondenti alle qualifiche possedute dagli *ex* dipendenti (Asst) e poste e telecomunicazioni. I medesimi non poterono avvalersi dell'opzione contemplata dalla legge n. 58, a causa dell'assenza di posti e qualifiche di sesto, settimo e ottavo livello;

occorre sottolineare, inoltre, che anche i posti realmente usufruibili risultarono da tempo occupati, o addirittura inesistenti, a causa dell'inefficienza di numerose amministrazioni pubbliche del sud Italia, che non considerarono l'esatta consistenza dei posti vacanti o fornirono situazioni di organico non veritiere e, pertanto, in palese contrasto con la legge;

la totale mancanza di posti disponibili nelle amministrazioni pubbliche delle province della Puglia e la non veritiera situazione degli organici di numerose province del sud Italia ha concorso in maniera determinante alla rinuncia all'opzione di gran parte del personale interessato, penalizzato dal rischio di una scelta al buio che avrebbe potuto comportare la perdita del posto di lavoro;

coloro che ottennero di permanere nella pubblica amministrazione dovettero agire in prima persona attraverso canali non ufficiali concretizzando accordi con amministrazioni che non resero nota alcuna disponibilità di posti nella lista pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1993, n. 63-*bis*; e, comunque, trovarono soddisfazione alle legittime richieste unicamente a seguito di ricorso al Tar (sentenza 50/96 paragrafo 4 del « patto »);

la palese violazione dell'esercizio del diritto di opzione ha comportato, per gli *ex* dipendenti, la decadenza dallo *status* di pubblico dipendente, che, peraltro, doveva essere ampiamente motivata (testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957);

centinaia di lavoratori posti in cassa integrazione e di dipendenti in esubero

presso aziende private (ad esempio Olivetti) sui quali incombeva lo spettro del licenziamento, sono stati assunti dall'ente poste italiane, acquisendo, di fatto, lo *status* di pubblico dipendente senza aver sostenuto (e vinto) alcun concorso; le stesse *ex* maestranze Asst e poste e telecomunicazioni, oggi dipendenti della Telecom, si trovano a lavorare in condizioni non volute, esercitando, di fatto, funzioni non corrispondenti alle qualifiche derivanti dalla vincita di regolare concorso pubblico :—

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la riapertura delle liste di mobilità nella pubblica amministrazione per tutto il personale della *ex* Iritel, oggi dipendente Telecom, che intenda riacquisire lo *status* di dipendente dell'amministrazione pubblica, e quali iniziative si intendano adottare per riordinare, in modo trasparente, corretto e veritiero, la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione fornendo ai richiedenti quantità di posti lavoro e qualifiche similari a quelle precedentemente assolte. (4-31818)

\* \* \*

#### INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MUSSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

da notizie pubblicate anche di recente sugli organi di informazione si è appreso che, a partire dal corrente mese di ottobre, l'inceneritore attivo nel territorio del comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, di proprietà di Eni ambiente abbandonerebbe la fase di sperimentazione per dare avvio alla combustione dei rifiuti solidi urbani a pieno regime, il tutto in assenza di autorizzazione ed in assoluto contrasto con il piano regionale e con il piano provinciale dei rifiuti, oltre che con la riso-

luzione assunta dalla X Commissione nella seduta del 29 aprile 1998, con la quale si impegnava il Governo a « disattivare la fase sperimentale e a non consentire comunque la realizzazione dell'impianto di cogenerazione »;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa vi sarebbe il pericolo che lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle province di Prato, Pistoia potrebbe essere realizzato con il conferimento dei rifiuti solidi urbani di detti territori all'inceneritore di Scarlino, pericolo del tutto concreto visto che l'Asmiu di Prato avrebbe siglato una convenzione con Eni ambiente che consentirebbe di conferire, fino al prossimo 31 dicembre, anche 120 tonnellate di combustibili derivati dai rifiuti e in forza di detto atto presso l'impianto di Scarlino sarebbe incominciato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio di Prato;

le istituzioni e le popolazioni locali — che abitano in un territorio ove già si trova insediato in località Valpiana un impianto di smaltimento dei rifiuti di tutta la provincia di Grosseto — hanno sempre espresso parere nettamente contrario al nuovo impianto situato in un territorio rispetto al quale l'Eni ha disatteso sistematicamente gli impegni di bonifica —

quali siano le più aggiornate valutazioni del ministro interrogato e quali iniziative il Governo intenda adottare per porre termine al più presto ad una attività di incenerimento presso l'impianto di Scarlino che, per i caratteri che la connota, non può più correttamente definirsi sperimentativa ed i cui effetti vengono giustamente avvertiti come insopportabili dalle popolazioni interessate. (4-31819)

DE CESARIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1994, la direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ha rilasciato un'autorizzazione alla Società Marangoni Tyre Spa, con sede in Anagni, provincia di Frosinone, per